

- All' **A.G.R.E.A**  
[agea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agea@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- All' **APPAG Trento**  
[appag@pec.provincia.tn.it](mailto:appag@pec.provincia.tn.it)
- All' **ARCEA**  
[protocollo@pec.arcea.it](mailto:protocollo@pec.arcea.it)
- All' **ARPEA**  
[protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)
- All' **A.R.T.E.A**  
[artea@cert.legalmail.it](mailto:artea@cert.legalmail.it)
- All' **A.V.E.P.A**  
[protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
[protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)
- All' **Organismo pagatore  
della Regione Lombardia**  
[opr@pec.regione.lombardia.it](mailto:opr@pec.regione.lombardia.it)
- All' OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano - **OPPAB**  
[organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it)
- All' Organismo Pagatore **ARGEA  
Sardegna**  
[argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it)
- All' Organismo Pagatore **della Regione  
Friuli Venezia Giulia**  
[opr@certregione.fvg.it](mailto:opr@certregione.fvg.it)
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**  
[caa.coldiretti@pec.coldiretti.it](mailto:caa.coldiretti@pec.coldiretti.it)
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
[segreteria.caa@pec.confagricoltura.it](mailto:segreteria.caa@pec.confagricoltura.it)
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
[amministrazionecaa-cia@legalmail.it](mailto:amministrazionecaa-cia@legalmail.it)

- Al **CAA Caf Agri**  
[caacafagri@pec.caacafagri.com](mailto:caacafagri@pec.caacafagri.com)
- Al **CAA degli Agricoltori**  
[caadegliagricoltori@arubapec.it](mailto:caadegliagricoltori@arubapec.it)
- Al **Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati**  
[segreteria@pec.peritiagrari.it](mailto:segreteria@pec.peritiagrari.it)
- Al **Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali**  
[ufficioprotocollo@conaf.it](mailto:ufficioprotocollo@conaf.it)
- Al **Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati**  
[agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it)  
[orlandi@pecagrotecnici.it](mailto:orlandi@pecagrotecnici.it)
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**  
-Dir. Gen. delle politiche Internazionali e dell'Unione europea  
[piue.direzione@pec.masaf.gov.it](mailto:piue.direzione@pec.masaf.gov.it)
- Alla **Regione Veneto**  
Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
Coordinamento Commissione  
Politiche agricole  
[area.marketingterritoriale@regione.veneto.it](mailto:area.marketingterritoriale@regione.veneto.it)
- Alla **Leonardo S.p.A**  
[cybersecurity@pec.leonardo.com](mailto:cybersecurity@pec.leonardo.com)
- All' **RTI Lotto 2 - Servizi di sviluppo e gestione SIAN - Servizi tecnici-agronomici**  
[protocollo-lotto2@pec.it](mailto:protocollo-lotto2@pec.it)

**OGGETTO: Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni. Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/148 della Commissione del 21 gennaio**

**2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune. Norme di diretta applicazione e misure di semplificazione.**

Il 31 dicembre u.s. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto “Regolamento Omnibus III” quale pacchetto di semplificazione per la politica agricola comune (PAC) recante norme di modifica ai Regolamenti UE n. 2021/2115 e n. 2021/2116, nell'ottica di rafforzare la competitività, promuovere l'innovazione e sostenere la crescita in tutta l'Unione anche riducendo e semplificando gli oneri amministrativi.

Le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2649 - in vigore dal 1° gennaio 2026 - si presentano in parte ad efficacia diretta, in parte, per la discrezionalità nelle scelte lasciata agli Stati membri (a titolo esemplificativo, con riguardo alla riforma del periodo di classificazione dei prati permanenti, alla tipologia delle aziende biologiche considerate *de plano* rispondenti a determinate norme di condizionalità, alle deroghe temporanee alla condizionalità, alla riforma degli strumenti di gestione del rischio, ai nuovi interventi per crisi e calamità naturali), applicabili solo successivamente alla pubblicazione di apposito decreto del MASAF nell'ambito di sua competenza e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nelle more dell'adozione da parte del MASAF delle disposizioni di diretta competenza, con la presente circolare si rappresentano le sole novità introdotte dal Regolamento che risultano immediatamente efficaci.

**1. Pagamenti anticipati ai beneficiari - Art. 44, par. 2, comma 2, Reg. 2121/2116**

Per ciascuno degli anni dell'attuale periodo di programmazione, vale a dire gli anni 2023, 2024 e 2025, gli Stati membri hanno chiesto deroghe all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 al fine di permettere un tasso più elevato di anticipi. Le ragioni di tali deroghe sono diverse e comprendono i conflitti militari in Europa e in Medio Oriente, le condizioni meteorologiche avverse e gli eventi climatici eccezionali, nonché gli aumenti imprevisti dei prezzi dei fattori di produzione e dell'inflazione per gli agricoltori, associati a prezzi relativamente bassi dei prodotti agricoli di base. Ritenendo improbabile che tali pressioni supplementari si risolvano nel 2026 o nel 2027, il legislatore

unionale ha ritenuto opportuno, per motivi di semplificazione, modificare in modo permanente i tassi massimi degli anticipi di cui al Regolamento (UE) 2021/2116, in modo da permettere il pagamento del tasso più elevato per il resto dell'attuale periodo di programmazione.

Pertanto, in relazione al pagamento degli anticipi PAC erogabili a partire dal 16 ottobre fino al 30 novembre di ogni anno, tenuto conto delle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio e delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, il testo dell'art. 44, par. 2, comma 2, Reg. 2121/2116 è stato come di seguito sostituito:

*“In deroga al primo comma, gli Stati membri possono:*

- a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013;*
- b) anteriormente al 1° dicembre, versare anticipi fino all'85% per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del presente regolamento.”*

**Di conseguenza, a partire dall'annualità 2026, ogni Organismo Pagatore deve predisporre le procedure di pagamento degli anticipi a partire dal 16 ottobre e fino al 30 novembre di ciascun anno, conformemente ai nuovi tassi sopra descritti. Non è più necessario attendere un regolamento unionale *ad hoc* o la successiva circolare di AGEA coordinamento. Tali anticipi devono tenere conto delle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio e delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili.**

## **2. Sistema di controllo e numerosità dei controlli - Art. 60, par. 1, comma 3, e Art. 72 del Reg. UE 2021/2116**

Secondo il legislatore unionale, al fine di ridurre il numero di visite in loco per azienda e ridurre in tal modo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, ove possibile, gli Stati membri non dovrebbero selezionare un beneficiario che è già stato selezionato per un controllo in loco nello stesso anno, tranne nel caso in cui le circostanze richiedano un ulteriore controllo per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tale riduzione non dovrebbe tuttavia abbassare il livello dei controlli. Pertanto, in relazione al sistema di controllo e, in particolare, alle modalità di svolgimento dei controlli all'art. 60, paragrafo, 1 è stato aggiunto il comma 3 che recita:

*“«Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo in loco su una domanda di aiuto, su una domanda di pagamento o sul rispetto delle norme sulla condizionalità a norma dell’articolo 83, gli Stati membri, per quanto possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell’anno, tranne quando le circostanze richiedono un ulteriore controllo al fine di garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.»”*

Tale disposizione introduce il principio generale del controllo unico. Pertanto, ai fini di ridurre gli oneri per lo Stato Membro e per le aziende, a partire dal 2026 sarà necessario tenere conto di tale principio nell’ambito della selezione del campione di controllo.

Inoltre, come indicato in premessa al Regolamento 2025/2649, sulla base dei primi anni di attuazione della programmazione, appare sproporzionato e inutilmente gravoso effettuare controlli in loco su condizioni di ammissibilità già monitorate dai satelliti *Sentinel* del progetto *Copernicus* o da altri strumenti di valore almeno equivalente.

Conseguentemente, il testo dell’articolo 72 del reg. UE 2021/2116 è sostituito dal seguente:

*“Gli Stati membri istituiscono il sistema di controllo e di sanzioni di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera e). Gli Stati membri, tramite gli organismi pagatori o i soggetti da essi delegati, effettuano annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento per verificare la legalità e la regolarità conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a). Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati anche a distanza mediante l’uso della tecnologia. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare controlli in loco qualora le condizioni di ammissibilità degli interventi siano monitorate nell’ambito del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70.»”*

**Di conseguenza, AGEA Coordinamento, alla luce di quanto sopra, nonché del principio del “controllo unico” di cui al novellato art. 60, paragrafo 1, comma 3, del Reg. UE 2021/2116, ne promuove l’attuazione attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie quali l’Area Monitoring System (AMS) estesa alle superfici ed in particolare le foto georeferenziate; quest’ultime possono essere eseguite direttamente dal beneficiario o dal Centro di Assistenza Agricola (CAA) delegato ed associate alla corrispondente parcella agricola del Piano di Coltivazione Grafico (PCG) del fascicolo aziendale di cui alla Circolare AGEA.73919.2025 del 25 settembre 2025.**

**In sostanza, il beneficiario o il CAA delegato può documentare le attività agricole svolte su ciascuna parcella agricola in un contesto di controllo unico attraverso l’utilizzo delle foto georeferenziate. Qualora l’evidenza di quanto rappresentato con le foto georeferenziate sia**

sufficiente per determinare il rispetto dei criteri di ammissibilità/impegni stabiliti dall'intervento a superficie in questione, gli Organismi pagatori procedono con il pagamento del relativo aiuto a favore del beneficiario. La verifica del controllo unico deve comprendere i dati contenuti nel fascicolo aziendale, nel piano di coltivazione grafico, nella domanda geospaziale, negli esiti da AMS e/o in loco, ove disponibili, e nelle foto georeferenziate fornite dal beneficiario (regime di *self control*). Nel solo caso di situazioni dubbie, l'Organismo Pagatore può chiedere al beneficiario di fornire la documentazione integrativa ovvero di eseguire "puntuali" verifiche in loco, realizzando così l'automatizzazione procedurale del controllo unico nel *dossier* aziendale.

### 3. Sistema di condizionalità – artt. 83 e 84 del Reg. UE 2021/2116

Il Regolamento (UE) 2024/1468 aveva già modificato gli articoli 83 e 84 del regolamento (UE) 2021/2116 per ridurre l'onere gravante sulle amministrazioni nazionali in relazione ai controlli e alle sanzioni in materia di condizionalità.

Nello specifico, il Regolamento aveva esentato gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, dai controlli in materia di condizionalità e dall'applicazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza dei relativi requisiti.

Tuttavia, il legislatore unionale ha rilevato che: - la domanda geospaziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 comprende superfici diverse dalla superficie agricola; - vi sono vincoli tecnici per calcolare le superfici agricole e - alcuni degli elementi, compresi quelli caratteristici del paesaggio, potrebbero essere omessi dalle misurazioni o variare nel tempo in termini di dimensioni.

Pertanto, nel considerare che le esenzioni dovrebbero basarsi sulla superficie ammissibile ai pagamenti e sul sostegno pertinente per la condizionalità, il Regolamento 2025/2649 ha sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 83 come segue: *“I beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo sono esentati dai controlli nell'ambito del sistema istituito a norma di tale paragrafo se la superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno di cui al medesimo paragrafo, dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non supera i 10 ettari.”*

Inoltre, ritenuto che l'onere amministrativo connesso ai controlli relativi ai requisiti della norma BCAA 7 possa risultare sproporzionato per aziende agricole di ridotte dimensioni e per le amministrazioni nazionali, il Regolamento 2025/2649 ha inserito nell'art. 83 il paragrafo 2bis che recita: *“Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di*

*superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1 del presente regolamento, sono esenti da controlli relativi ai requisiti della norma BCAA 7, quali definiti all'allegato III del regolamento (UE)2021/2115, nell'ambito del sistema istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo”.*

Infine, per razionalizzare il sistema di controllo e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo nel contempo l'efficacia delle verifiche sui requisiti di condizionalità, il legislatore unionale ha ritenuto di concedere maggiore flessibilità nella progettazione dei sistemi di controllo, abrogando l'obbligo del loro riesame annuale e lasciando alla discrezionalità degli Stati membri i fattori da prendere in considerazione nell'analisi dei rischi. A tal fine, sono state apportate all'articolo 83 le ulteriori modifiche di seguito descritte:

- il testo del paragrafo 3 è stato sostituito dal seguente: *“Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di controllo e gestione in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme di condizionalità. I sistemi suddetti sono compatibili con i sistemi di controllo di cui al paragrafo 1.”*
- il paragrafo 4 è stato soppresso e ciò comporta che, in relazione a quanto disposto precedentemente al paragrafo in questione, gli Stati membri non devono più procedere ad un riesame annuale dei sistemi di controllo riferiti alla condizionalità alla luce dei risultati ottenuti.
- il paragrafo 6 è stato così modificato: *“Al fine di adempiere agli obblighi di controllo stabiliti ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri:*

*[...] e il testo della lettera d) è sostituito come segue:” stabiliscono i campioni per i controlli in loco di cui alla lettera a) del presente paragrafo da eseguire ogni anno in base a un'analisi dei rischi annuale che includa una componente casuale e copra almeno l'1 % dei beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Se, a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, non selezionano un beneficiario per un controllo o un campione di controllo, garantiscono il rispetto della percentuale minima di controllo;”.*

In conseguenza degli interventi normativi summenzionati, anche l'art. 84 del Reg. 2021/2116, relativo al sistema sanzionatorio riferito alla condizionalità, è stato modificato come segue.

Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: *“I beneficiari elencati all'articolo 83, paragrafo 1, sono esentati dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora la superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno di cui all'articolo 83, paragrafo 1, dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non superi i 10 ettari.”*



È stato inserito il paragrafo 5 che recita: *“Gli agricoltori con una dimensione massima dell’azienda non superiore a 30 ettari di superficie agricola, dichiarata conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento, sono esentati dalle sanzioni relative ai requisiti della norma BCAA 7, come definiti nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all’articolo 85 del presente regolamento.”*

**Alla luce di quanto sopra e nell’ottica del principio della semplificazione amministrativa finalizzata a ridurre gli oneri a carico degli agricoltori, le disposizioni succitate riferite al sistema di esenzione da controlli e sanzioni relativi alla condizionalità, si applicano a partire dall’anno di domanda 2026.**

#### **4. Opzioni semplificate di costo – art. 83 del Reg. UE 2021/2115**

Per semplificare e promuovere l’attuazione degli investimenti e di altri interventi di sviluppo rurale e aumentare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, rendendo possibile l’utilizzo dei metodi di calcolo stabiliti a norma del Regolamento (UE) 2021/1060 succitato, senza dover fornire ulteriori giustificazioni, al paragrafo 2 dell’art. 83 (*Forme di sovvenzioni*), è stata aggiunta la lettera *b bis*), di tal che, nella nuova formulazione, il paragrafo 2 recita: *“Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi: ... b bis) conformemente ai metodi di calcolo stabiliti a norma degli articoli 54 e 55, e dell’articolo 56, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060”.*

Con l’introduzione della lettera b-bis) al paragrafo 2 dell’art. 83 del citato Regolamento UE, si consente ora espressamente di estendere, anche per il FEASR, metodi di calcolo semplificati, quali: **costi indiretti (articolo 54); costi del personale (articolo 55); e altri costi ammissibili diversi dal personale, calcolati forfettariamente fino al 40% dei costi del personale (articolo 56, paragrafi 1 e 3).**

#### **5. Interventi per investimenti e categorie di spesa non ammissibili – art. 73 del Reg. 2021/2115**

Al paragrafo 3, primo comma, lettera d), dell’art. 73 (*Investimenti*) viene aggiunto il punto v) di tal che la norma dispone: *“Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi: [...] ... d) acquisto di animali, e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: ... v) allevare bovini,*



*ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali”.*

Per effetto dell’inserimento del nuovo punto v) all’art. 73 del citato Regolamento UE, nell’ambito delle spese per investimenti, **la spesa per l’acquisto di bovini, ovini o caprini si ritiene ammissibile solo se riferita alla fattispecie individuata nel punto in questione.**

## **6. Relazione Annuale di valutazione della Qualità del SIPA, GSA e AMS – articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116 - Artt. 1 e 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2026/148**

Con il regolamento UE 2025/2649 sono state apportate delle modifiche in merito anche alla valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici.

In particolare, è stato soppresso il paragrafo 2 dell’art. 70, mentre è stato inserito l’articolo 70 bis che recita: “**Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici.**

*Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi di cui agli articoli 68, 69 e 70 in conformità della metodologia stabilita a livello dell’Unione. Se la valutazione evidenzia carenze nei sistemi, gli Stati membri interessati adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, la Commissione invita tale Stato membro a stabilire un piano d’azione conformemente all’articolo 42.*

*A seguito della valutazione di cui al primo comma, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall’indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione entro il 15 febbraio successivo all’anno civile in questione»*

Il conseguente Regolamento di esecuzione (UE) 2026/148 della Commissione del 21 gennaio 2026 ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 (SIGC) in merito alla relazione annuale di valutazione della qualità.

In particolare, sono stati sostituiti l’art. 1, lettera a) e l’art. 2 del Reg. UE 2022/1173

L’articolo 1, lettera a), pertanto, è ora così formulato:

*omissis*

*i) la relazione di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;*

Mentre il testo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«[...] *Relazione di valutazione della qualità*

1. *Gli Stati membri forniscono alla Commissione la valutazione della qualità di cui all'articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116 sotto forma di relazione trasmessa mediante sistemi di informazione elettronici che consentono lo scambio di informazioni, documenti e dati giustificativi.*
2. *La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce informazioni sul lavoro svolto nel contesto della valutazione della qualità, in particolare in merito ai risultati delle visite in loco e/o delle analisi delle immagini che offrono informazioni affidabili e conclusive riguardo alla situazione effettiva sul campo, e quantificano le carenze rilevate dalla valutazione della qualità. I risultati della valutazione della qualità di cui al paragrafo 1 devono essere combinati in modo da quantificare l'errore relativo al numero di ettari o alla ripartizione delle superfici riportato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.*

Alla luce di tali modifiche, si rappresenta che la Relazione Annuale di valutazione della Qualità del SIGC (in seguito QA) sarà unica e integrata a livello nazionale ovvero comprenderà le relative tre principali componenti (GSA, AMS e SIPA) e non più valutazioni singole. Tale nuovo approccio permetterà di identificare i risultati del QA e la relativa quantificazione di eventuali carenze aggregate a livello nazionale al fine di poter stimare un eventuale errore complessivo che confluirà direttamente nella Relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione (APR) di cui all'articolo 134 del Regolamento (UE) 2021/2115.

**In tale nuovo quadro normativo, AGEA coordinamento, a partire dall'anno di domanda 2026, adotta una apposita procedura di rilevazione di eventuali carenze sui sistemi operativi e di controllo degli Organismi Pagatori, allo scopo di prevenire le eventuali rettifiche finanziarie e/o migliorare l'attivazione di misure correttive in forma anticipata rispetto alle attività di certificazione e di audit della Commissione Europea.** Tale procedura di valutazione utilizza le linee guida della Commissione Europea denominati “*Guidance Document Assessing the functioning of the Management and Control System for the purpose of Directorate H's mission to provide assurance*” [Ref. Ares(2025)7156917 del 3/9/2025] e “*Q&A-Guidance Document on assessing the MCS functioning*” [Ref. Ares(2026)918170 del 27/1/2026], che si allegano per trasparenza e pronta consultazione.

Infine, si evidenzia, che il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/148 ha soppresso **la lettera f) dell'articolo 8, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2022/1173** e che, con riguardo agli **strumenti**

**finanziari**, il Regolamento (UE) 2025/2649 ha modificato **l'articolo 80 del Reg. UE 2021/2115** al fine di garantire che i requisiti relativi alla “*pista di controllo*” per gli strumenti finanziari nel Regolamento (UE) 2021/2115 e nel Regolamento (UE) 2021/1060, siano gli stessi, nonché **l'articolo 57 del Reg. UE 2021/2116** nella stessa ottica di allineare ulteriormente gli strumenti finanziari della PAC e gli strumenti finanziari di altre politiche in regime di gestione concorrente, nel contesto delle irregolarità e delle rettifiche finanziarie.

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO  
(Salvatore Carfi)

### **Allegati**

“EU Guidance Document Assessing the functioning of the Management and Control System for the purpose of Directorate H’s mission to provide assurance” [Ref. Ares(2025)7156917 del 3/9/2025]

“EU Q&A-Guidance Document on assessing the MCS functioning” [Ref. Ares(2026)918170 del 27/1/2026]